


ESERCIZIO ABUSIVO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI DA PARTE DELL'INTERESSATO: LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA



1. Il contesto e le questioni pregiudiziali sottoposte dal Giudice del rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

In data 19 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE" o "Corte") si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale circoscrizionale di Arnsberg, Germania ("Giudice del rinvio"), nella Causa C-526/24¹.

La controversia oggetto della decisione trae origine dal ricorso proposto dalla *Brillen Rottler GmbH & Co. KG* ("**Brillen**" o "**Società**"), volto a far accertare l'infondatezza di una pretesa al risarcimento del danno avanzata da una persona fisica, residente in Austria e interessato al trattamento, a seguito del rifiuto opposto dalla Società alla sua richiesta di accesso ai dati personali ex art. 15, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**").

Nello specifico, la Società ha rigettato tale richiesta di accesso, solamente tredici giorni dopo la sua **iscrizione** alla **newsletter** della Brillen, ritenendola abusiva alla luce di informazioni accessibili al

¹ [EUR-Lex - 62024CJ0526 - EN - EUR-Lex](#)

pubblico, dalle quali emergeva la presentazione, da parte dell'interessato, di analoghe istanze nei confronti di altri titolari del trattamento.

In tale scenario, il Giudice del rinvio, ritenendo necessario chiarire i limiti all'esercizio del diritto di accesso ai dati personali e ai presupposti della risarcibilità del danno, ha disposto la sospensione del procedimento in parola e ha sottoposto alla CGUE una serie di questioni pregiudiziali attinenti all'interpretazione degli articoli 4, punto 2, 12, par. 5 e 82, par. 1, del GDPR.

Verranno di seguito esaminate tali **questioni pregiudiziali**, nonché i principali risvolti applicativi della pronuncia in esame.

2. L'art. 12, par. 5, del GDPR: i criteri di qualificazione della richiesta di accesso ai dati personali come "eccessiva" e il relativo onere della prova

Innanzitutto, il Giudice del rinvio ha chiesto alla CGUE di chiarire quali siano le circostanze che consentano di qualificare una richiesta di accesso ai dati personali ex art. 15, par. 1, del GDPR come "**eccessiva**", e, in particolare, se:

- (i) anche una **prima richiesta** di accesso possa essere considerata "eccessiva" ai sensi dell'art. 12, par. 5, del GDPR e, quindi, costituire un **abuso del diritto**; e
- (ii) il titolare del trattamento possa respingere una richiesta di accesso ritenendola abusiva sulla base di **informazioni pubbliche** dalle quali emerga che l'interessato abbia sistematicamente presentato altre richieste di accesso seguite da domande di risarcimento nei confronti di titolari del trattamento diversi da quello a cui viene rivolta.

Con riguardo al carattere eccessivo delle richieste di accesso di cui all'art. 15, par. 1, del GDPR, la CGUE ha anzitutto precisato che il diritto di accesso è esercitabile liberamente e gratuitamente dall'interessato.

Il titolare del trattamento può rifiutare di soddisfare tali richieste, o addebitare all'interessato un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, in via eccezionale, nei casi in cui esse siano manifestamente "infondate o eccessive", in particolare a causa del loro carattere ripetitivo (art. 12, par. 5, del GDPR).

La CGUE ha poi osservato che la qualificazione in termini di "eccessività" non è esplicitamente presa in considerazione dal GDPR e che il carattere ripetitivo, pur costituendo un indice di eccessività, è menzionato dall'art. 12, par. 5, del GDPR, a mero titolo esemplificativo, sicché la qualificazione di una richiesta di accesso come "eccessiva" non presuppone necessariamente la presentazione di più richieste da parte del medesimo interessato.

Secondo la prospettazione della Corte infatti l'aggettivo "eccessivo" designa invero qualcosa che eccede la misura ordinaria o ragionevole, riferendosi a caratteristiche sia qualitative che quantitative: l'eccessività non può quindi essere valutata esclusivamente sulla base di criteri quantitativi (ad esempio, il numero di richieste), rilevando piuttosto, e in via preminente, criteri di natura qualitativa, con particolare riguardo alla finalità perseguita dall'interessato mediante la presentazione della richiesta di accesso ex art. 15 del GDPR.

Ai fini dell'accertamento dell'abuso del diritto, rilevano pertanto sia le **circostanze oggettive** dalle quali risulti che, pur nel rispetto formale delle condizioni previste dall'art. 12, par. 5, del GDPR, la richiesta di accesso sia stata presentata dall'interessato per finalità diverse da quelle di esercizio

dei diritti riconosciuti dal GDPR; sia l'**elemento soggettivo**, consistente nell'intento dell'interessato di presentare richieste di accesso ex art. 15, par. 1, del GDPR al fine di creare artificialmente i presupposti necessari per ottenere il risarcimento del danno da parte del titolare del trattamento.

L'**onere della prova**, come precisato dalla CGUE, incombe sul titolare del trattamento, il quale è tenuto a dimostrare l'intento abusivo dell'interessato.

A tal fine, secondo la CGUE, le informazioni di pubblico dominio, quali articoli giornalistici, contenuti di *blog* e *newsletter* legali, dalle quali emerge che l'interessato ha sistematicamente presentato richieste di accesso seguite da domande di risarcimento nei confronti di altri titolari del trattamento possono essere prese in considerazione ai fini della prova dell'intento abusivo, dovendo tuttavia essere valutate alla luce di tutte le circostanze del **caso concreto**.

Spetterà pertanto al Giudice del rinvio verificare se, tenuto conto della concreta fattispecie sottoposta al suo esame, Brillen abbia dimostrato l'esistenza di un siffatto intento abusivo da parte dell'interessato.

3. L'art. 82, par. 1., del GDPR: i presupposti per il risarcimento del danno in caso di violazione del diritto di accesso ai dati personali

Il Giudice del rinvio ha anche chiesto alla CGUE di precisare quali siano i presupposti per il **risarcimento del danno** in caso di violazione del diritto di accesso ex art. 15, par. 1, del GDPR e, in particolare, se:

- (i) l'art. 82, par. 1, del GDPR conferisca all'interessato un diritto al risarcimento del danno derivante dalla sola violazione del diritto di accesso di cui all'art. 15, par. 1, del GDPR,

indipendentemente dall'esistenza di un **trattamento illecito**; e

- (ii) il **danno immateriale** subito dall'interessato ai sensi dell'art. 82, par. 1, del GDPR ricomprenda anche la perdita del controllo sui propri dati personali ovvero l'incertezza circa il loro trattamento.

Con riguardo alla prima questione, in primo luogo, la CGUE ha chiarito che il diritto al risarcimento di cui all'art. 82, par. 1, del GDPR non presuppone l'esistenza di un trattamento illecito, in quanto la disposizione in parola riconosce il diritto al risarcimento a chiunque subisca un danno "causato da una violazione del presente regolamento", senza contenere alcun riferimento al "trattamento".

Inoltre, secondo la Corte, l'art. 82, par. 1, del GDPR deve essere letto alla luce del considerando 141 del GDPR, il quale riconosce a ogni interessato il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del GDPR, ivi compreso pertanto il diritto di accesso di cui all'art. 15, par. 1, del GDPR.

Sul piano teleologico, inoltre, subordinare il diritto al risarcimento all'esistenza di un trattamento illecito avrebbe l'effetto di escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 82, par.1, del GDPR tutte le fattispecie in cui la violazione derivi non già da un trattamento effettivo, bensì dal rifiuto del titolare di soddisfare la richiesta di accesso dell'interessato, con ciò indebolendo significativamente i diritti degli interessati.

Ne consegue che, anche in presenza di una violazione del GDPR che non comporti di per sé un trattamento di dati, l'interessato è legittimato ad avvalersi del diritto al risarcimento previsto dall'art. 82, par. 1, del GDPR.

Tenuto conto di tale rilievo, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alla quarta questione pregiudiziale, con la quale il Giudice del rinvio chiedeva se la richiesta di accesso e/o la risposta ad essa costituiscano un “trattamento” ai sensi dell'art. 4, punto 2, del GDPR, in quanto irrilevante ai fini del diritto al risarcimento.

Con riguardo al perimetro del danno immateriale, la CGUE ha preliminarmente ribadito che il diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 82, par. 1, del GDPR è subordinato alla compresenza di tre condizioni cumulative: (i) la violazione del GDPR; (ii) l'esistenza di un danno effettivamente subito; e (iii) il nesso di causalità tra la violazione e il danno.

Il danno non può pertanto essere meramente presunto solo sulla base di un'asserita violazione, essendo l'interessato tenuto a dimostrarne l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi sopra elencati.

Ciò premesso, la **perdita del controllo** sui propri dati personali rientra senz'altro tra i danni immateriali risarcibili ai sensi del GDPR, quand'anche un utilizzo abusivo dei dati non si sia concretamente verificato.

La nozione di danno immateriale non può essere circoscritta ai soli pregiudizi di una certa gravità, né può essere fissata una soglia *de minimis*: l'interessato è tuttavia tenuto a dimostrare di aver effettivamente subito un danno, per quanto minimo, e che le conseguenze della violazione si differenzino dalla semplice inosservanza delle disposizioni del GDPR.

La Corte ha poi ulteriormente specificato che, qualora una persona che agisca per il risarcimento invochi il timore che, in futuro, possa verificarsi un utilizzo abusivo dei propri dati personali a causa dell'esistenza di una violazione del GDPR, il giudice nazionale adito deve verificare se tale

timore possa ritenersi fondato alla luce delle circostanze specifiche del caso e con riferimento proprio all'interessato.

La medesima impostazione, ha aggiunto la Corte, vale anche nel caso in cui l'interessato deduca un'incertezza circa il fatto che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento.

La Corte ha inoltre sottolineato che il **nesso di causalità** tra la violazione dedotta e il danno lamentato può essere interrotto dal comportamento dell'interessato, qualora costituisca la causa determinante del danno medesimo.

All'interessato non può dunque essere riconosciuto un risarcimento per i danni che egli assume di aver subito a causa della perdita del controllo sui propri dati personali o dell'incertezza circa l'esistenza del loro trattamento, tutte le volte in cui il nesso causale risulti assente a causa della sua stessa condotta, ossia ogni volta in cui tali situazioni siano state provocate dalla sua decisione di fornire i dati al titolare del trattamento allo (solo) scopo di creare artificialmente le condizioni richieste per poter invocare la disposizione risarcitoria.

5. Conclusioni

La decisione in esame è senza dubbio centrale nell'ambito di una corretta interpretazione e applicazione del GDPR, fornendo criteri interpretativi chiari e meno discrezionali nel definire l'ambito di esercizio del diritto di accesso e le condotte che possono ritenersi abusive.

Il diritto di accesso rimane la regola e mentre il rifiuto l'eccezione: i titolari del trattamento che intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 12, par. 5, del GDPR devono essere in grado di dimostrare, in modo rigoroso e circostanziato, l'esistenza di un intento abusivo da parte dell'interessato,

non essendo sufficiente il mero sospetto né la circostanza che la richiesta di accesso ai dati personali sia stata la prima presentata da parte dell'interessato.

A tal fine, sarà necessario raccogliere e documentare elementi concreti, ivi incluse, ove disponibili, informazioni di pubblico dominio, che, valutati congiuntamente e alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, consentano di dimostrare che la richiesta è stata presentata non già per verificare la liceità del trattamento, bensì per creare artificialmente le condizioni per ottenere un risarcimento.

Sul versante della responsabilità, i titolari del trattamento devono tenere presente che il diritto al risarcimento del danno immateriale ai sensi dell'art. 82, par. 1, del GDPR può essere invocato dall'interessato anche in assenza di un trattamento illecito, essendo sufficiente la violazione del diritto di accesso, e che la perdita del controllo sui propri dati personali può costituire, *di per sé*, un danno risarcibile, a condizione che l'interessato ne dimostri l'effettiva sussistenza.

La sentenza della CGUE non legittima dunque approcci difensivi per così dire "generalizzati" nei confronti delle richieste di accesso, né i titolari del trattamento a opporre sistematicamente il carattere abusivo delle stesse.

Essa, da una parte, delimita con precisione l'area dell'eccezione, rafforzando la regola: rispondere alle richieste di accesso in modo completo, tempestivo e adeguatamente motivato rimane la vera condotta in grado di ridurre efficacemente il rischio di responsabilità.

Al contempo, la pronuncia chiarisce, in modo esplicito, i limiti entro i quali l'interessato può esercitare il diritto di accesso: presentare una richiesta di accesso non già per essere consapevoli del trattamento e verificarne la

liceità, bensì al solo fine di creare artificialmente le condizioni per ottenere un risarcimento, costituisce un abuso del diritto che il titolare del trattamento può legittimamente opporre, purché ne fornisca prova rigorosa e circostanziata.

Si auspica, pertanto, che la chiarezza interpretativa offerta dalla sentenza della CGUE produca un effetto dissuasivo nei confronti di quelle richieste di accesso che, come spesso accaduto sino ad oggi, vengono presentate in modo pretestuoso e strumentale al solo fine di ottenere un risarcimento del preteso danno dal titolare del trattamento, contribuendo così a un esercizio più corretto e consapevole dei diritti riconosciuti dal GDPR.

Avv. Giovanni Vidal

giovanni.vidal@gvalex.it

Avv. Kristjan Gjinaj

kristjan.gjinaj@gvalex.it

Dott. Pietro Borelli

pietro.borelli@gvalex.it

Dott.ssa Raffaella Zullo

raffaella.zullo@gvalex.it